



Regione Puglia  
**O S P E D A L I R I U N I T I**  
**Azienda Ospedaliero – Universitaria**  
**F O G G I A**

**DIREZIONE GENERALE**

Prot. n. AG/50

Foggia, 13 gennaio 2012

A tutti i Direttori e Dirigenti  
delle Strutture Amministrative, Tecniche e Sanitarie  
LORO SEDI

**Inviata a mezzo mail per il tramite della Struttura Affari Generali e pubblicata sul sito aziendale**

**OGGETTO: DIRETTIVA AZIENDALE INTERNA.**

Si comunica alle SS.LL. che dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", alla **disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute** nel Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445.

Tali disposizioni, dirette a consentire una completa **decertificazione nei rapporti P.A. - privati**, stabiliscono che:

- Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, nei rapporti con le P.A. e gestori pubblici, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

Pertanto, a far data dal 1 gennaio 2012, **le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare o richiedere certificazioni**, in quanto tali comportamenti, per espressa previsione normativa (art. 74, comma 3, lett. a), DPR 445/2000), **integrano violazione ai doveri d'ufficio**.

- Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.

Pertanto, il rilascio di certificati che siano privi di detta dicitura costituisce **violazione ai doveri d'ufficio a carico del responsabile** (art. 74, comma 2, lett c-bis) DPR 445/2000).

Invero, l'art. 43, comma 2, del D.P.R. 445/2000, già prevede che: "In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente...**le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza"**.

Va infine menzionato l'art. 58, comma 2, D. Lgs. 82/2005 il quale stabilisce che "...al fine di **agevolare l'acquisizione d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive** riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle PP.AA., senza oneri a loro carico".

Nelle more della predisposizione e sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 82/2005, **le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato art. 45 del DPR 445/2000**.

Nelle more altresì, dell'adozione di misure organizzative idonee a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati, per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive e delle modalità per la loro esecuzione, si invitano le SS.LL. **a dare puntuale e completa diffusione ed attuazione alle disposizioni di cui sopra, configurandosi, in mancanza, diretta responsabilità disciplinare**.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
dr. Tommaso Moretti